

Il nuovo Conto Termico

Dal 31 maggio 2016 è in vigore il nuovo Conto Termico, disciplinato dal decreto 16 febbraio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016.

Il decreto, sostituendo il precedente Conto Termico emanato a fine 2012, **aggiorna e semplifica** le modalità di incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica di edifici esistenti e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Le agevolazioni sono costituite da un contributo economico calcolato, per gli interventi di efficientamento energetico, sulla base del costo dell'intervento; oppure, per gli interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili, sulla base della produzione stimata di energia.

Le risorse complessivamente messe a disposizione per il meccanismo incentivante sono pari a una spesa cumulata annua di **900 milioni di euro**, di cui 700 riservati ai soggetti privati e 200 ai soggetti pubblici.

Soggetti beneficiari e tipologie di interventi incentivabili

Possono accedere agli incentivi sia i **soggetti privati** che i **soggetti pubblici**, secondo la seguente differenziazione.

1. I **soggetti privati** hanno accesso al beneficio qualora realizzino uno o più interventi di piccole dimensioni di **produzione di energia termica da fonti rinnovabili** e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione, specificamente delle seguenti tipologie:
 - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, di potenza termica nominale complessiva inferiore a 2.000 kW, dotati di **pompe di calore, elettriche o a gas**, utilizzando energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
 - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali con impianti dotati di **generatore di calore alimentato da biomassa**, di potenza termica nominale complessiva inferiore a 2.000 kW, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
 - installazione di **impianti solari termici** per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, aventi superficie solare lorda inferiore o uguale a 2.500 m², per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m², è richiesta l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;
 - sostituzione di scaldacqua elettrici con **scaldacqua a pompa di calore**;
 - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con **sistemi ibridi a pompa di calore**.

Per le sole aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale è ammessa ad incentivo, oltre alla sostituzione, l'installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomassa.

2. Le **Amministrazioni pubbliche** hanno accesso agli incentivi relativamente a **tutte le tipologie di intervento** cui accedono anche i privati, riportate al punto precedente, nonché alle seguenti tipologie di intervento di **incremento dell'efficienza energetica** in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, di qualsiasi categoria catastale e dotati di impianto di climatizzazione:

- **isolamento termico di superfici opache** delimitanti il volume climatizzato;
- **sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi** delimitanti il volume climatizzato;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando **generatori di calore a condensazione**;
- installazione di **sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti** con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
- trasformazione degli edifici esistenti in «**edifici a energia quasi zero**»;
- sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con **sistemi efficienti di illuminazione**;
- installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (**building automation**) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

*** **

I soggetti, sia privati che pubblici, possono **accedere agli incentivi direttamente oppure avvalersi dell'intervento di una ESCO**. Relativamente a quest'ultima possibilità, le Amministrazioni pubbliche devono stipulare un contratto di prestazione energetica secondo quanto previsto dall'Allegato 8 del decreto legislativo n. 102/2014, mentre i soggetti privati possono stipulare con la ESCo o un contratto di servizio energia come riportato all'Allegato II del decreto legislativo n. 115/2008 o un contratto di prestazione energetica di cui al decreto legislativo n. 102/2014.

Dal 19 luglio 2016 solo le ESCo in possesso della certificazione in conformità alla norma UNI CEI 11352¹, in corso di validità, potranno presentare al GSE richiesta di concessione dell'incentivo per interventi realizzati con i soggetti ammessi ai benefici.

Tutti gli interventi incentivabili devono essere realizzati con apparecchi e componenti di nuova costruzione, essere correttamente dimensionati, e **mantenere i requisiti** che hanno consentito l'accesso agli incentivi per tutto il periodo di incentivazione e nei 5 anni successivi.

Eventuali **modifiche** sopravvenute e/o **variazioni** degli interventi incentivati, se realizzate entro i 5 anni successivi all'ottenimento degli incentivi, devono essere comunicate al GSE, ma non potranno comportare il ricalcolo in aumento dell'incentivo riconosciuto. Il venir meno dei requisiti previsti può comportare la decadenza dal diritto a percepire gli incentivi o parte di essi, la risoluzione del contratto stipulato tra il Soggetto Responsabile ed il GSE nonché il recupero delle somme erogate.

Gli interventi realizzati per assolvere agli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 28/2011, **accedono agli incentivi limitatamente alla quota eccedente** quella necessaria per il rispetto degli stessi obblighi, che deve essere determinata dal progettista degli impianti e riportata nella relazione tecnica ed indicata dal Soggetto Responsabile nella scheda-domanda.

Nei casi in cui, per ottenere l'incentivo, è richiesta l'installazione di sistemi di **contabilizzazione del calore**, le misure dell'energia termica annualmente prodotta dagli impianti e utilizzata per coprire i fabbisogni termici devono essere trasmesse dal soggetto responsabile al GSE. **Le modalità e le tempistiche per la trasmissione telematica** dei dati relativi all'energia termica prodotta verranno predisposte dal GSE in collaborazione con il CTI, entro novembre 2016, e saranno valide anche nel

¹ UNI CEI 11352:2014 - Gestione dell'energia - Società che forniscono servizi energetici (ESCO) - Requisiti generali, liste di controllo per la verifica dei requisiti dell'organizzazione e dei contenuti dell'offerta di servizio

caso in cui vengano volontariamente installati sistemi di acquisizione di dati per il monitoraggio dell'energia prodotta per gli impianti con potenza termica utile inferiore ai 200 kW o superfici del campo solare inferiori a 100 m².

Modalità di incentivazione

L'incentivo è calcolato secondo le modalità descritte negli Allegati al decreto ed è corrisposto in **rate annuali costanti**, per la durata definita all'art. 7, Tabella A, per ogni tipologia di intervento. Tale durata può essere 2 anni, per gli interventi meno "impegnativi", o 5 anni, per quelli generalmente più costosi, **a meno che l'ammontare totale dell'incentivo sia non superiore a 5.000 euro**, nel qual caso l'incentivo è corrisposto in **un'unica rata**. Dall'importo calcolato va poi detratto un corrispettivo pari all'1%, trattenuto alla fonte per la copertura dei costi sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle relative attività, con un massimale di 150 euro. **L'incentivo non può comunque eccedere il 65% delle spese sostenute.**

In ogni caso, **l'incentivo² non è cumulabile** con altri incentivi statali ottenuti per la realizzazione del medesimo intervento, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse. Limitatamente però agli **edifici di proprietà dell'Amministrazione pubblica e da essa utilizzati**, gli incentivi sono cumulabili con quelli in conto capitale nei limiti di un **finanziamento complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili**.

Allegato I - Criteri di ammissibilità agli incentivi

L'**Allegato I** del decreto definisce i **criteri di ammissibilità** agli incentivi, sia per gli interventi di incremento dell'efficienza energetica, cui accedono solo le Amministrazioni Pubbliche, che per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, cui accedono sia i soggetti privati che le Amministrazioni Pubbliche.

Nel caso di **interventi di incremento dell'efficienza energetica**, i requisiti tecnici di soglia, in termini di trasmittanza massima delle strutture opache e trasparenti e di rendimento termico utile minimo dei generatori di calore a condensazione, sono dettagliati nelle Tabelle 1 e 2 del decreto.

Si sottolinea che, per i soli interventi di isolamento termico di superfici opache, **in alternativa** al rispetto delle trasmittanze di soglia, nel caso in cui per l'edificio oggetto dell'intervento sia stata dichiarata la **fine dei lavori** e sia stata presentata la **richiesta di iscrizione al Catasto** edilizio urbano **prima del 29 ottobre 1993** (data di entrata in vigore del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412), ai fini dell'accesso all'incentivo è necessario ottenere un miglioramento dell'indice di prestazione energetica almeno del 50% rispetto al valore precedente alla realizzazione dell'intervento stesso.

Per quanto riguarda gli interventi di **ristrutturazione importante o riqualificazione**, tali da trasformare gli edifici esistenti in «**edifici a energia quasi zero**», l'attestato di prestazione energetica redatto successivamente alla realizzazione degli interventi deve riportare la classificazione di «edificio a energia quasi zero», ovvero l'edificio deve rispettare i requisiti indicati al paragrafo 3.4 del D.M. 26 giugno 2015 concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.

Per gli interventi relativi all'installazione di **sistemi di building automation**, è consentito l'accesso alle sole tecnologie afferenti almeno alla classe B della norma UNI EN 15232³.

Ulteriori criteri di ammissibilità, tra cui la necessità, ai fini dell'accesso agli incentivi, che l'installazione di **sistemi di schermatura e/o ombreggiamento** di chiusure trasparenti sia abbinata alla

² N.B. Per le pompe di calore e il solare termico, il privato ha la possibilità di scegliere tra l'incentivo previsto dal Conto Termico, spalmato su 2 o 5 anni, e la detrazione del 65% in 10 anni, attualmente valida fino al 31 dicembre 2016

³ UNI EN 15232:2012 - Prestazione energetica degli edifici - Incidenza dell'automazione, della regolazione e della gestione tecnica degli edifici

realizzazione dell'isolamento termico dell'involucro o alla sostituzione degli infissi, sono specificati nello stesso Allegato I.

Nel caso di **interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili**, i requisiti prestazionali per i diversi tipi di intervento, quali i coefficienti di prestazione minimi, i rendimenti termici utili, le emissioni in atmosfera, i certificati di conformità richiesti, la manutenzione, ecc., sono dettagliati nel punto 2 dell'Allegato I.

Tra i criteri di ammissibilità si evidenzia la condizione, ai fini dell'accesso agli incentivi, che i generatori di calore alimentati da biomassa siano installati in sostituzione di generatori di calore funzionanti a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio per la climatizzazione invernale degli edifici esistenti, incluse le serre esistenti e i fabbricati rurali esistenti. Sono invece esclusi dall'incentivo gli impianti che utilizzano la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

Allegato II - Metodologia di calcolo degli incentivi

L'**Allegato II** definisce la **metodologia di calcolo degli incentivi**.

Per gli **interventi di incremento dell'efficienza energetica**, rivolti alle sole Pubbliche Amministrazioni, l'incentivo totale, cumulato per gli anni di godimento, è riconosciuto come **una percentuale della spesa ammissibile** sostenuta per l'intervento. Tale percentuale è fissata **pari al 40%**, a eccezione dei seguenti casi:

- per interventi che riguardano l'isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume riscaldato degli edifici, realizzati nelle zone climatiche E ed F, la percentuale incentivata della spesa ammissibile è **pari al 50%**;
- per interventi che prevedano, oltre ad un intervento di isolamento termico delle superfici opache, anche interventi sugli impianti, la percentuale incentivata della spesa ammissibile è **pari al 55%** per ognuno degli interventi;
- per gli interventi di trasformazione degli edifici esistenti della P.A. in edifici a energia quasi zero, la percentuale incentivata della spesa ammissibile è **pari al 65%**.

Le spese ammissibili sono descritte all'art. 5 del decreto e comprendono smontaggio e dismissione degli impianti esistenti, fornitura e posa in opera dei materiali/impianti, eventuali demolizione, recupero/smaltimento e ricostruzione degli elementi costruttivi dell'involucro e degli impianti, le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi e alla redazione di diagnosi energetiche e attestati di prestazione energetica, ecc..

In particolare, le spese sostenute per la diagnosi preliminare e la redazione dell'attestato di prestazione energetica successivo all'intervento sono incentivate nella misura del 100% per i soggetti pubblici o le ESCo che eseguono l'intervento per conto delle Amministrazioni pubbliche.

La Tabella 5, di seguito riportata, indica il costo unitario massimo ammissibile ed il valore massimo dell'incentivo per ogni tipologia di intervento. Per l'isolamento termico dell'involucro edilizio, ad esempio, il costo unitario massimo varia tra 80 a 250 €/m², a seconda dei casi, e l'incentivo massimo erogabile è pari a 400.000 euro. Per la diagnosi e la redazione dell'attestato di prestazione energetica, il cui incentivo è specificamente trattato nel punto 3 dell'Allegato II, il costo unitario massimo varia tra 1,00 e 3,50 €/m² a seconda della destinazione d'uso e della superficie utile dell'immobile, e il valore massimo erogabile varia tra 5.000 per gli edifici residenziali e 18.000 euro per ospedali e case di cura.

Tabella 5 - Allegato II del decreto

Tipologia di intervento		Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa)	Costo massimo ammissibile (C_{max})	Valore massimo dell'incentivo (I_{max}) [€]
Articolo 4, comma 1, lettera a)	i. Strutture opache orizzontali: isolamento coperture			$(i+ii+iii) \leq 400.000$
	Esterno	40 (*) (**)	200 €/m ²	
	Interno	40 (*) (**)	100 €/m ²	
	Copertura ventilata	40 (*) (**)	250 €/m ²	
	ii. Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti			
	Esterno	40 (*) (**)	120 €/m ²	
	Interno	40 (*) (**)	100 €/m ²	
	iii. Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali			
	Esterno	40 (*) (**)	100 €/m ²	
	Interno	40 (*) (**)	80 €/m ²	
	Parete ventilata	40 (*) (**)	150 €/m ²	
Articolo 4, comma 1, lettera b)	i. Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi, se installate congiuntamente a sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche ovvero in presenza di detti sistemi al momento dell'intervento.	40 (**)	350 €/m ² per le zone climatiche A, B e C	75.000
			450 €/m ² per le zone climatiche D, E e F	100.000
Articolo 4, comma 1, lettera c)	i. Installazione di generatore di calore a condensazione con $P_{n, int} \leq 35 \text{ kWt}$	40 (**)	160 €/kW _t	3.000

(*) Per interventi realizzati nelle zone climatiche E e F la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 50%.

(**) Per interventi che prevedano, oltre ad un intervento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), anche un intervento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), o articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) o e), la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 55% per ognuno degli interventi.

Per gli **interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili**, a eccezione degli impianti solari termici/solar cooling e degli scaldacqua a pompa di calore (per i quali il beneficio è determinato diversamente), l'incentivo annuo è **proporzionale alla produzione stimata di energia termica** in un anno per lo specifico impianto, attraverso un coefficiente di valorizzazione dell'energia. La determinazione è effettuata attraverso le formule e le Tabelle di cui al punto 2 dell'Allegato II e dipende da diversi fattori quali, ad esempio, il coefficiente di prestazione dell'impianto, la potenza termica nominale, la zona climatica, ecc..

Per gli impianti solari termici/solar cooling, l'incentivo è proporzionale alla superficie solare lorda dei collettori, mentre per gli scaldacqua a pompa di calore l'incentivo consiste nel 40% della spesa sostenuta per l'acquisto, con un tetto fino a 700 euro per i prodotti con le maggiori capacità.

Le spese sostenute per la **diagnosi energetica** preliminare e la redazione **dell'attestato di prestazione energetica** successiva all'intervento sono incentivate nella misura del 50% per i soggetti privati e del 100% per i soggetti pubblici o per le ESCo che agiscono per loro conto.

Diagnosi e attestato di prestazione energetica sono obbligatori per tutti gli interventi di produzione di energia termica (tranne che per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore e per installazioni di collettori solari termici abbinati a sistemi per la produzione di calore di processo e ad impianti asserviti a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento), realizzati su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale maggiore o uguale a 200 kW. I costi unitari massimi e il valore massimo dell'incentivo per tali prestazioni professionali sono trattati al punto 3 dell'Allegato II.

Accesso agli incentivi

Per accedere agli incentivi il soggetto responsabile deve presentare **domanda al GSE** attraverso l'apposita scheda-domanda, resa disponibile dallo stesso GSE sul suo sito internet tramite il Portaltermico, **entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'intervento**, ovvero entro i 60 giorni successivi alla data in cui è resa disponibile la scheda-domanda (cosiddetta procedura di accesso diretto). La data di conclusione dell'intervento non deve superare i 90 giorni dalla data di effettuazione dell'ultimo pagamento.

La domanda deve indicare il tipo di intervento effettuato e la spesa totale ammissibile consuntivata per la realizzazione dell'intervento. Vanno altresì fornite le informazioni richieste per ciascun tipo di intervento, tra cui si sottolineano le diagnosi e gli attestati di prestazione energetica eventualmente necessari, le schede tecniche dei componenti, le fatture attestanti le spese sostenute, la dichiarazione di conformità dell'impianto, il certificato per il corretto smaltimento degli impianti oggetto di sostituzione (ove previsto), ecc.. L'elenco di tale documentazione e la procedura di accesso completa sono riportati all'art. 6.

In alternativa all'accesso diretto di cui sopra, le **Amministrazioni pubbliche** hanno la facoltà di presentare domanda al GSE, direttamente o tramite una **ESCo** che agisce per loro conto, ad esclusione delle cooperative di abitanti e delle cooperative sociali, attraverso una **scheda-domanda a preventivo**. Tale facoltà è comunque soggetta alle condizioni di cui all'articolo 6, comma 4. Nel caso di accettazione della prenotazione, un primo acconto sarà erogato all'avvio dei lavori e il saldo a seguito della sottoscrizione della scheda-contratto. Ove in presenza di una ESCo, la Pubblica Amministrazione richiedente può chiedere che le somme prenotate a proprio favore siano erogate, anche parzialmente, dal GSE alla ESCo firmataria del contratto, sotto propria responsabilità circa la corretta esecuzione dei lavori e la quantificazione richiesta.

Si sottolinea che le Amministrazioni pubbliche che optino, anche per il tramite di una ESCo, per la procedura di accesso diretto, possono richiedere l'erogazione del beneficio in un'unica rata (quindi anche per importi complessivi superiori a 5.000 euro).

Per tutte le tipologie di intervento, i dati inseriti nella scheda-domanda sono sottoposti ad una prima verifica automatica di rispondenza ai requisiti minimi per gli interventi e di congruità dei costi. In caso di esito negativo della verifica, la domanda è respinta.

In caso di esito positivo, il GSE rilascia al soggetto beneficiario la **scheda-contratto** che permette di accedere al regime incentivante.

La **prima rata di pagamento** è fissata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della fine del bimestre in cui ricade la data di attivazione del contratto.

Si evidenzia che è prevista l'emanazione e il periodico aggiornamento, da parte del GSE, del cosiddetto **"Catalogo degli apparecchi domestici"**, ovvero di un elenco di apparecchi, macchine e sistemi (identificati con marca e modello), afferenti in parte alle tipologie di intervento di incremento dell'efficienza energetica e in parte alle tipologie di intervento di produzione di energia da fonti rinnovabili, per cui è stabilita una **procedura di richiesta di accesso agli incentivi semplificata**.

Per gli apparecchi ricompresi nel Catalogo, la sopra indicata verifica automatica del rispetto dei requisiti minimi previsti dal decreto si intende superata positivamente.

Una volta avuto accesso all'incentivo, ai fini dei controlli amministrativi e tecnici svolti dal GSE, il soggetto beneficiario deve conservare, per tutta la durata dell'incentivo e per i 5 anni successivi all'anno di corresponsione dell'ultima rata, i documenti originali allegati alla domanda, nonché le fatture relative alle spese sostenute e le ricevute dei bonifici bancari o postali effettuati per il pagamento o dei pagamenti con carta di credito (comprese quelle per l'acquisto delle biomasse per l'alimentazione degli impianti incentivati).

Il GSE effettua **verifiche sugli interventi incentivati** sia mediante controlli documentali che controlli in situ, o sopralluoghi. Le verifiche possono essere effettuate a campione, per un totale non inferiore all'1% delle richieste approvate. Nel caso di violazioni rilevanti per l'accesso all'incentivo, il GSE provvede al rigetto dell'istanza o alla decadenza dell'incentivo, nonché al recupero delle somme già erogate e alla segnalazione alle competenti autorità per eventuali sanzioni.

Per quanto riguarda il periodo di accesso agli incentivi, i **soggetti privati** possono presentare istanza di accesso al regime incentivante fino a 60 giorni dopo il raggiungimento di un impegno di spesa annua cumulata per gli incentivi pari a **700 milioni di euro**. I **soggetti pubblici** possono fare richiesta di incentivo fino a 60 giorni dopo il raggiungimento di un impegno di spesa annua cumulata di **200 milioni di euro**.

Apposite **Regole applicative** contenenti le modalità e le tempistiche di corresponsione dell'incentivo saranno pubblicate dal GSE entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto.